

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Ecobonus e sconti sugli acquisti: il provvedimento delle Entrate***

di Sandro Cerato

**L'esercizio dell'opzione per lo sconto praticato dal fornitore** corrispondente alla detrazione per interventi di **riqualificazione energetica e sisma bonus** deve essere **comunicato sia dall'avente diritto al beneficio sia da parte del fornitore**.

È questo uno dei tanti aspetti contenuti nel [provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 31 luglio](#) attuativo delle disposizioni contenute nell'[articolo 10, commi 1 e 2, D.L. 34/2019](#), che **consente ai soggetti aventi diritto alle detrazioni** spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico di **optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, di uno sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore**.

L'**articolo 1** del citato provvedimento stabilisce che **l'esercizio dell'opzione** deve avvenire, da parte del soggetto fruitore della detrazione (ovvero da parte dell'amministratore di condominio per le spese sostenute sulle parti comuni dell'edificio), a pena di inefficacia, **entro il 28 febbraio dell'anno successivo** a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alle detrazioni.

Operativamente, deve essere inviata una **comunicazione** all'Agenzia delle entrate **in via telematica** (utilizzando le apposite funzionalità presenti nell'**area riservata** del sito dell'Agenzia), ovvero **in forma cartacea** inviandola all'Agenzia (anche via pec), in cui, oltre alle generalità del soggetto fruitore della detrazione, l'importo delle spese sostenute, nonché del relativo sconto (pari alla detrazione), devono essere indicati i dati catastali dell'immobile e **l'assenso del fornitore all'esercizio dell'opzione** e la conferma del riconoscimento del contributo sotto forma di **sconto sul corrispettivo praticato**.

L'[articolo 2](#) del provvedimento precisa che lo **sconto praticato dal fornitore è pari alla detrazione spettante per gli interventi effettuati**, in base alle spese sostenute entro il 31 dicembre del periodo d'imposta di riferimento.

Per il **calcolo della detrazione** si deve tener conto delle **spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta**, comprensive dell'importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato (se vi sono più fornitori la detrazione spettante è commisurata all'importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d'imposta nei confronti di ciascuno di loro).

In merito alle **modalità di recupero dello sconto concesso**, l'[articolo 3](#) del provvedimento stabilisce che il fornitore che ha praticato lo sconto stesso lo recupera sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione con il **modello F24, in cinque quote**

**annuali di pari importo**, a partire **dal giorno 10 del mese successivo** a quello in cui è stata effettuata la comunicazione (ad esempio, se la comunicazione è stata inviata il 28 febbraio la prima data utile per recuperare il credito è il 10 marzo).

Tuttavia, prima di utilizzare in compensazione il credito, il **fornitore deve (utilizzando le funzionalità telematiche del sito dell'Agenzia) confermare l'esercizio dell'opzione** esercitata dall'avente diritto alla detrazione e attestare che ha concesso lo sconto.

Una volta avvenuta la predetta conferma, il **fornitore può presentare il modello F24** per il recupero del credito utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia, pena il rifiuto del modello stesso.

Nel caso in cui la quota di credito non sia utilizzata per intero, **l'eccedenza può essere riportata negli anni successivi ma non può mai essere chiesta a rimborso**.

Infine, l'[articolo 4](#) del provvedimento prevede che **in alternativa all'utilizzo in compensazione**, il fornitore può cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi (anche indiretti, ma non alle banche ed intermediari), fermo restando che questi ultimi non potranno a loro volta cedere il credito.

Laddove il fornitore intenda **cedere il credito**, deve inviare una **comunicazione telematica** all'Agenzia (utilizzando le consuete funzionalità messe a disposizione sul sito dell'Agenzia), ed **il cessionario del credito può utilizzarlo in compensazione tramite modello F24** alle medesime condizioni applicabili al cedente, dopo l'accettazione della cessione stessa (anche quest'ultima da effettuare con le stesse **funzionalità**).

Seminario di specializzazione

## D.L. "CRESCITA": LE NOVITÀ 2019 PER LE IMPRESE E LE PERSONE FISICHE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)